Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 febbraio 1964, n. 38.

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Tale spesa è così ripartita:

	Milioni
a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739	L. 3.000
in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.	
b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti	» 2.000
in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.	
c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge . .	» 1.000
in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12.	
d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore dei coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate	» 1.000
in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.	

La somma recata dalla precedente lettera *a)* per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche nel corso dell'esercizio 1963-64.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti — sulla base di elenchi dai medesimi prodotti — in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, con preferenza ai coltivatori diretti ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 è accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

« Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

« Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresì la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.

« I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

Art. 6.

L'articolo 21 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni ».

Art. 7.

Ai fini della concessione dei contributi di cui allo articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi stessi possono essere concessi per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie.

Art. 8.

All'onere di lire 4.533.333.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

MORO — FERRARI-AGGRADI — TAVIANI — GIOLITTI — COLOMBO — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 febbraio 1964, n. 39.

Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 40.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Ascoli Piceno con la Parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio nello stesso Comune.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 20 luglio 1963, col quale è stata disposta la unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Ascoli Piceno con la Parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 41.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giuliano Martire in Sant'Agostino di Ascoli Piceno, con la Parrocchia di San Tommaso Apostolo nello stesso Comune.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 10 luglio 1963, col quale, è stata disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giuliano Martire in Sant'Agostino di Ascoli Piceno, con la Parrocchia di San Tommaso Apostolo nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 42.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova in frazione Monsole del comune di Cona (Venezia).

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 1° agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova in frazione Monsole del comune di Cona (Venezia) e ne viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 43.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Unione denominata « Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote », con sede in Torino.

N. 43. Decreto del presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Unione, denominata « Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto della Pia Unione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 44.

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia, con sede in Roma, dell'Ordine dei Frati Predicatori (detti anche Domenicani).

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia Generalizia, con sede in Roma, dell'Ordine dei Frati Predicatori (detti anche Domenicani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 45.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Pio X, in frazione Calmazzo del comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Gaifa dello stesso Comune.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° novembre 1962, col quale, è stata disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Pio X, in frazione Calmazzo del comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Gaifa dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 46.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Le Pantiere del comune di Urbino con la Parrocchia di San Giorgio nel comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro e Urbino).

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, col quale è stata disposta l'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista in località Le Pantiere del comune di Urbino con la Parrocchia di San Giorgio nel comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1963.

Sostituzione di un membro della Delegazione speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, con la quale sono stati disposti provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:

Visto il decreto presidenziale 28 ottobre 1962, numero 29012, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1962, al registro n. 42, foglio n. 5, con il quale è stata costituita, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la Delegazione speciale prevista dall'art. 23 della citata legge n. 1431;

Considerato che il prof. ing. Arrigo Croce, geologo, membro della suddetta Delegazione speciale ha rassegnato le dimissioni da tale incarico;

Ritenuto che in sua vece può essere nominato il prof. ing. Enzo Beneo, ispettore generale al Ministero dell'industria e commercio, direttore del Servizio geologico d'Italia;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

In sostituzione del prof. ing. Arrigo Croce, il professore ing. Enzo Beneo, ispettore generale al Ministero dell'industria e commercio, direttore del Servizio geologico d'Italia, è nominato membro della Delegazione speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, istituita con il decreto 28 ottobre 1962, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1963

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1964
Registro n. 7, foglio n. 383

(2197)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Inquadramento nel prezzo di tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata Nazionale esportazione lunga.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Nazionale esportazione lunga »;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

Nazionale esportazione lunga: L. 12.500 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 317. — MONACELLI

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1964.

Autorizzazione della « Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù », che avrà luogo a Bologna dal 4 al 12 aprile 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù »;

Decreta:

E' autorizzata la « Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù », da tenersi in Bologna dal 4 al 12 aprile 1964.

Roma, addì 4 febbraio 1963

Il Ministro: MEDICI

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1964.

Divieto di precedenza sui trasporti pubblici con trazione a fune.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 1679 del Codice civile;

Visto l'art. 70 del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771;

Ritenuto che non può essere ammesso alcun diritto di precedenza nell'uso degli impianti con trazione a fune, come viene invece praticato su taluni impianti;

Decreta:

Art. 1.

I trasporti pubblici con trazione a fune devono eseguirsi esclusivamente secondo l'ordine delle richieste ed è vietato ai concessionari accordare qualsiasi precedenza ai viaggiatori, isolati o in gruppo.

Art. 2.

Dal divieto di cui sopra è eccettuato unicamente il personale addetto alla manutenzione e alla sorveglianza, nonchè i funzionari che esercitano la vigilanza e il sindacato.

Roma, addì 15 febbraio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « 1° Salone delle arti domestiche ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 1° Salone delle arti domestiche che avrà luogo a Torino dal 18 al 31 marzo 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo del torrente Launis, in comune di Tolmezzo (Udine).

Con decreto 13 novembre 1963, n. 118/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di alveo del torrente Launis, segnata nel catasto del comune di Tolmezzo (Udine), al foglio n. 40, mappali 1, 2, 18 e 263, di complessivi Ha 0.14.80, ed indicata nella planimetria rilasciata il 23 aprile 1963, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30427/5681, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fiore Muzio, nato in Casalvecchio di Puglia il 30 gennaio 1916 e Fratta Maria-Consiglia, nata in Casalvecchio di Puglia il 30 gennaio 1927, delle zone demaniali facenti parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in comune di Casalvecchio di Puglia, estese mq. 580 riportate in catasto alle particelle numeri 52 parte e 54-e del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 22 e 21.

(2206)

Revoca della zona di divieto di caccia e di uccellagione di Montefelcino

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 18 agosto 1959, nella zona di Montefelcino, località Monteguiduccio (Pesaro e Urbino), dell'estensione di ettari 550, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(2202)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 27 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Pinzarrone Elena avverso la decisione in data 10 ottobre 1960, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, negò il diritto della Pinzarrone stessa ad essere reiscritta nell'elenco degli insegnanti stabili per l'anno scolastico 1960-61.

(2027)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 84 Pubblica istruzione, foglio n. 19, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Armando Di Pasquale, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali, avverso il provvedimento, in data 5 agosto 1959, del provveditore agli studi di Palermo, con il quale veniva negato al ricorrente il riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo.

(2028)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al prof. Gino Bozza, in nome e per conto del Politecnico di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto di Milano n. 7390/1 in data 8 febbraio 1963, il prof. Gino Bozza è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto del Politecnico di Milano, la donazione di azioni, obbligazioni, e contanti, per un valore complessivo nominale di centodiciotto milioni di lire, disposta dal dottor ing. Giovanni Falck, dal dott. ing. Bruno Falck, dalla signora Giulia Falck vedova Devoto, dal sig. Alberto Falck e dalla Società « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck », per l'istituzione del « Fondo Falck del Politecnico di Milano », avente lo scopo di assicurare un efficace funzionamento della cattedra di Siderurgia della Facoltà di ingegneria del Politecnico medesimo.

(2215)

Avviso per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Michelangelo Melchionna, nato a Napoli il 13 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 18 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2214)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.814.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 667 della *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1964.

(2142)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1 Finanze, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto 11 agosto 1960 dal signor Giuseppe Messina, sottufficiale di Marina con il grado di 2° capo torpediniere, avverso la determinazione riportata nella nota 4 giugno 1960, prot. n. 90321, con la quale il Ministero delle finanze non dava ulteriore corso al decreto ministeriale 3 giugno 1959 relativo alla nomina del Messina ad applicato nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle Intendenze d ifinanza.

(2217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,47	622,44	622,48	622,48	622,47	622,48	621,90	622,47	622,47
$ Can.	576,16	576,20	576,10	576,20	576 —	576,22	576,10	573 —	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,77	143,81	143,79	143,82	143,81	143,70	143,81	143,82
Kr. D.	90,01	89,97	90,065	90,055	90 —	89,99	90,0525	89,85	90 —	90,02
Kr. N.	86,92	86,89	86,90	87 —	86,90	86,91	87 —	86,80	86,91	86,89
Kr. Sv.	120,14	120,25	120,30	120,32	120,10	120,15	120,28	120,62	120,15	120,15
Fol.	172,65	172,60	172,62	172,62	172,60	172,65	172,61	172,55	172,65	172,65
Fr. B.	12,49	12,49	12,4975	12,4915	21,49	12,49	12,49125	12,37	12,49	12,495
Franco francese	127,02	127,005	127,02	127,01	127 —	127,02	126,995	126,90	127,02	127,03
Lst	1740,22	1742,05	1742,325	1742,125	1741,80	1740,05	1742,20	1739,30	1740,05	1742 —
Dm. occ.	156,72	156,64	156,68	156,65	156,60	156,71	156,64	156,65	156,71	156,64
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,08	24,0825	24,05	24,08	24,08375	24,07	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,70	21,71	21,701	21,65	21,71	21,715

Media dei titoli del 28 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	109,775
Redimibile 3,50 % 1934	89,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,275

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	90,054
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	172,615
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	127,002
1 Lira sterlina	1742,162
1 Marco germanico	156,645
1 Scellino austriaco	24,083
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Su conforme parere del Consiglio di Stato n. 1299 del 20 giugno 1963, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1963, è stato respinto, in quanto infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 2 maggio 1962, proposto dal dott. Leomberto Della Toffola onde ottenere l'annullamento del decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 30 novembre 1961, con il quale vennero costituite le Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1961 ed in particolare quella per la « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni », disciplina nella quale il ricorrente aveva chiesto di conseguire l'abilitazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica predetto è stato registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1963, registro n. 85, foglio n. 76.

(2218)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Amelia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 243 in data 21 gennaio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Amelia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Amelia:

1. Pacifici Pietro . punti 117,605
2. Costabile Francesco . . . » 110,745

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni. Verrà, altresì, affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed in quello del Comune interessato.

Terni, addì 14 febbraio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 243 in data 21 gennaio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario nel comune di Amelia;

Visto il proprio decreto n. 653 pari data con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pacifici Pietro è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Amelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni. Verrà, altresì, affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed in quello del Comune interessato.

Terni, addì 14 febbraio 1964

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(2266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5384 del 10 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963, in provincia di Matera;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Rpubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Prefetto di Matera, del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è composta come segue:

Presidente:

Capano dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Tanas dott. Elio, medico provinciale;

Guerricchio prof. Antonio, primario medico dell'Ospedale civile di Matera;

Guazzieri prof. Gennaro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Matera;

Gesualdi dott. Pierluigi, medico condotto titolare del comune di Oliveto Lucano.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Matera.

Matera, addì 19 febbraio 1964

Il medico provinciale: TANAS

(2267)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.